



04825-19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

dott. Felice	Manna	- Presidente	compensazione "impropria"
dott. Vincenzo	Correnti	- Consigliere	R.G.N.: 23911/2014
dott. Luigi	Abete	- Consigliere rel.	Cron.: 0825
dott. Raffaele	Sabato	- Consigliere	Rep.: C.I.
dott. Chiara	Besso Marcheis	- Consigliere	Ud.: 18/9/2018
ha pronunciato la seguente			PU

SENTENZA

sul ricorso n. 23911 - 2014 R.G. proposto da:

AUTOGRILL s.p.a. - r

la rappresenta e difende in virtù

di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE

contro

FUTURO s.p.a. - p.i.v.a. (

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della corte d'appello di Milano n. 3145 dei 2.7/12.8.2014,

1



udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 18 settembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete,

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Corrado Mistri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione,

udito l'avvocato

:

|

|

o

),


FATTI DI CAUSA

Con atto ritualmente notificato la "Futuro" s.p.a. citava a comparire dinanzi al tribunale di Milano l' "Autogrill" s.p.a..

Esponeva che nel corso del 2007 aveva accordato a Caterina Garofalo, dipendente della s.p.a. convenuta, un prestito di euro 30.480,00 a fronte della cessione di una quota fissa dello stipendio e, qualora fosse intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro prima del pagamento del dovuto, del t.f.r. fino a concorrenza del debito; che Caterina Garofalo si era dimessa in tronco da "Autogrill", sicché era divenuta debitrice della società già sua datrice di lavoro per l'indennità di mancato preavviso, indennità eguale alla stregua del c.c.n.l. a quattro mensilità e pari ad euro 6.784,67; che in sede di computo del t.f.r. spettante alla Garofalo l' "Autogrill" aveva trattenuto l'importo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ed aveva versato ad essa attrice la minor somma di euro 737,99.

Chiedeva che l' "Autogrill" s.p.a. fosse condannata a corrisponderle l'importo - del t.f.r. della Garofalo - trattenuto.

Si costituiva l' "Autogrill" s.p.a..

 2



Instava per il rigetto dell'avversa domanda.

Con sentenza n. 1778/2011 il tribunale di Milano accoglieva la domanda e condannava la s.p.a. "Autogrill" a versare alla s.p.a. "Futuro" la somma di euro 5.375,79, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Interponeva appello l' "Autogrill" s.p.a..

Resisteva la "Futuro" s.p.a..

Con sentenza n. 3145 dei 2.7/12.8.2014 la corte d'appello di Milano rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.

Premetteva la corte di merito, con precipuo riferimento al secondo motivo d'appello e nel segno della pronuncia n. 8971/2011 di questa Corte di legittimità, che in ipotesi di compensazione "impropria" "non vi è (...) alcuna ragione ostativa all'applicabilità della regola di cui all'art. 1248 c.c." (*così sentenza d'appello, pag. 5*) né l'appellante aveva "chiarito per quale motivo l'art. 1248 c.c., norma di diritto sostanziale e non processuale, non sia suscettibile di applicazione estensiva (o analogica) nell'ipotesi di compensazione impropria" (*così sentenza d'appello, pag. 5*).

Indi evidenziava che nel caso di specie risultava pacificamente dagli atti di causa che "Autogrill" aveva accettato puramente e semplicemente la cessione del credito, sicché le era precluso opporre alla cessionaria "Futuro" la compensazione che avrebbe potuto opporre alla cedente.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l' "Autogrill" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo in forma duplice articolato la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La "Futuro" s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.



Il Pubblico Ministero ha concluso, in data 21/22.12.2017 per iscritto, per l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza interlocutoria dei 11.1/17.5.2018 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

La ricorrente ha depositato memorie.

Del pari ha depositato memorie la controricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo "profilo" dell'unico motivo** la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la falsa applicazione dell'art. 1248 cod. civ..


Deduce che la giurisprudenza di legittimità è nel senso che in ipotesi di compensazione "impropria", quale quella di specie, sono inapplicabili sia le regole processuali sia le regole sostanziali e quindi è inapplicabile l'art. 1248 cod. civ..

Deduce segnatamente che la statuizione n. 8971/2011 di questa Corte di legittimità – richiamata dalla sentenza della corte di Milano – richiama a sua volta due ulteriori pronunce di legittimità – la n. 11030/2006 e la n. 17930/2007 – che non hanno mai affermato, né esplicitamente né implicitamente, che in ipotesi di compensazione "impropria" fossero inapplicabili le sole norme processuali.

Con il **secondo "profilo" dell'unico motivo** la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi e delle regole di ermeneutica.

Deduce che esiste un principio generale che esclude l'applicazione degli artt. 1241- 1248 cod. civ., ossia di tutte le norme sulla compensazione vera e propria, al caso di compensazione "impropria".

Il ricorso è fondato e va accolto.

 4



E' indubitabile, per un verso, che, nella fattispecie, si è al cospetto di una ipotesi di compensazione "impropria".

E' indubitabile, cioè, che l'indennità di mancato preavviso maturata a vantaggio della s.p.a. "Autogrill", datrice di lavoro, ed il trattamento di fine rapporto maturato a vantaggio di Caterina Garofalo, prestatrice di lavoro, sono pretese traenti titolo dal medesimo rapporto sinallagmatico, non già da rapporti autonomi e distinti.

E' indubitabile, per altro verso - pur nelle forme in cui il primo giudice aveva inteso argomentare, quali riferite dalla corte distrettuale (*"il cedente mutuatario aveva ceduto, quanto al T.F.R., in parte un credito già esistente (quello maturato alla data della cessione) e per il periodo successivo un credito futuro"*: così sentenza d'appello, pag. 4) ed in relazione alle quali il motivo di appello è stato dalla corte territoriale reputato inammissibile (*"in quanto [l'appellante] si è limitato ad affermare che la cessione del T.F.R. costituisce cessione di un credito futuro"*: così sentenza d'appello, pag. 4) - che, qualora il prestatore di lavoro abbia disposto del trattamento di fine rapporto già maturato, la cessazione del rapporto di lavoro assurge comunque (*salva l'ipotesi di cui al 6° co. dell'art. 2120 cod. civ.*) a condizione di esigibilità del diritto alla liquidazione del t.f.r. (*cfr. Cass. sez. lav. 10.8.2005, n. 16826*). Sicché - ed in ordine all'assunto della controricorrente secondo cui la "cessione di credito per T.F.R. (...) ha privato il dipendente da subito della disponibilità del relativo credito (...), immediatamente trasferito nella piena disponibilità della Futuro s.p.a." (*così memoria in data 16.7.2018 della controricorrente, pagg. 3 - 5*) - è al tempo del verificarsi di siffatta condizione che propriamente il credito per il t.f.r. si specifica altresì nel suo *quantum*.



In quest'ottica alla data di cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra l' "Autogrill" s.p.a. e la Garofalo, evidentemente in dipendenza dell'unicità del vincolo, non si configuravano due contrapposte ragioni di credito (*ovvero, parallelamente, di debito*), l'una, concernente la pretesa dell' "Autogrill" all'indennità di mancato preavviso, l'altra, la pretesa, oramai esigibile, di Caterina Garofalo, al trattamento di fine rapporto.

Più esattamente, al dì di cessazione del rapporto di lavoro, causa l'operatività di una sorta di meccanismo di "sommatoria algebrica" delle correlate pretese, inesorabilmente destinato a compiersi a cagione, a motivo dell'unicità del vincolo, nel cui ambito le stesse pretese costituivano mere poste contabili, ad un tempo attive e passive, unico era l'effetto obbligatorio atto a determinarsi a vantaggio dell'uno ovvero dell'altro contraente, salva l'evenienza - pur possibile - in cui le reciproche poste si fossero pareggiate integralmente, sì da azzerarsi vicendevolmente.

Ebbene è l'unicità dell'effetto obbligatorio che l'unico rapporto realizza, e del cui accertamento il giudice all'occorrenza è investito, che rende inoperanti al contempo e i limiti sostanziali e i limiti processuali che la disciplina della compensazione "propria" prefigura e giustifica.

In tal guisa - ovviamente - questa Corte non può che reiterare l'indirizzo giurisprudenziale puntualmente richiamato dalla ricorrente.

Ossia l'indirizzo per cui, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto (*come nel caso in cui i reciproci crediti al risarcimento dei danni derivino da un unico evento prodotto dalle concomitanti azioni colpose, presunte tali ex art. 2054 cod. civ., di entrambi i conducenti dei veicoli venuti a collisione*), non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione "propria" ex art. 1241 ss. cod. civ. (*secondo cui i debiti tra due*

6



soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale; tale accertamento (c.d. compensazione "impropria"), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242, 1° co., seconda parte, cod. civ.) che sostanziale (cfr. Cass. 25.8.2006, n. 18498; Cass. 6.7.2009, n. 15796).

Ossia l'indirizzo per cui le disposizioni di cui agli artt. 1241 e segg. cod. civ. riguardano l'ipotesi della compensazione in senso tecnico - giuridico - che postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti - e non sono perciò applicabili allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare e di avere, che il giudice può compiere indipendentemente dalla proposizione di apposita domanda riconvenzionale o di formale eccezione di compensazione (cfr. Cass. 16.1.1988, n. 301).

Ossia l'indirizzo per cui l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 1241 e segg. cod. civ. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico -giuridico) postula l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti e pertanto va esclusa allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, occorrendo in tal caso procedere ad un semplice accertamento



delle reciproche partite di dare e avere, che il giudice deve compiere, alla stregua degli atti, anche se non siano state proposte domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione (*cf. Cass. sez. lav. 7.10.1991, n. 10447, ove si soggiunge che, ove l'unico rapporto sia rappresentato da un rapporto di agenzia caratterizzato da parasubordinazione, occorre prima determinare il saldo contabile, comprendendo nell'operazione tutte le partite di debito e credito derivanti dal rapporto stesso, e, solo ove risulti un credito residuale dell'agente (parasubordinato), il relativo importo deve essere rivalutato e maggiorato degli interessi legali secondo gli artt. 429, 3° co., cod. proc. civ. e 150 disp. att. stesso codice*).

Negli esposti termini, contrariamente all'assunto della corte d'appello, è da disconoscere l'applicabilità alla fattispecie, in via estensiva ovvero analogica, della disciplina di cui all'art. 1248 cod. civ.; né è possibile prescindere "dalla circostanza che si tratti di un caso di compensazione impropria" (*così sentenza d'appello, pag. 5*).

Negli esposti termini, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza n. 3145 dei 2.7/12.8.2014 della corte d'appello di Milano.

All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto ben può farsi luogo *per relationem*, nelle medesime forme espresse dalla massima desunta dall'insegnamento di questa Corte n. 18498 del 25.8.2006 dapprima menzionato.

Non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto. Nulla osta quindi a che sia rigettata la domanda in prime cure esperita innanzi al tribunale di Milano dalla "Futuro" s.p.a. nei confronti dell' "Autogrill" s.p.a..

L'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in ordine alla *quaestio iuris* correlata alla presente controversia non registra, in verità, uno sviluppo univoco



e lineare. Siffatta circostanza appieno giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.

Il buon esito del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. *bis* dell'art. 13 cit..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 3145 dei 2.7/12.8.2014 della corte d'appello di Milano e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta in prime cure innanzi al tribunale di Milano dalla "Futuro" s.p.a. nei confronti dell'"Autogrill" s.p.a.; compensa integralmente le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, del 18 settembre 2018.

Il consigliere estensore

dott. Luigi Abete

Il presidente

dott. Felice Manna

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Simona Cicciullo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 19 FEB. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Simona Cicciullo